



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale dell'Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione**

Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Direzioni Territoriali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro - TRIESTE

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Ufficio Reg. Lavoro -
Isp. Reg. Lavoro - PALERMO

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro
Isp.Lavoro - BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali -
Servizio Lavoro - TRENTO

e, p.c.
Alla Direzione Generale
per le politiche dei servizi per il lavoro
SEDE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo - ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'immigrazione e dell'asilo

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
ROMA

Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI Centro Visti
ROMA

Assessorati Regionali al Lavoro
LORO SEDI

Oggetto: D.P.C.M. 13 Marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’ articolo 1 del decreto.

Allegati : 2

Si fa seguito alla circolare congiunta a firma del Direttore Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno datata 20 marzo 2012, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. del 13.03.2012 indicato in oggetto (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - cfr. Allegato 1) con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio relativo alla richieste di nulla osta stagionale, anche pluriennale.

Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare – d’intesa con il Ministero dell’Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione e dall’art. 38, comma 2 del Regolamento di attuazione - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione nel corso dell’anno 2011 e dei nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso come da tabella allegata (v. Allegato 2).

Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l’immigrazione.

Come da prassi consolidata nell'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione.

Con riferimento alla quota di 4.000 ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione disciplinato dall'articolo 34 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004), si rimanda a quanto disposto dal decreto del 22.03.2006, recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari".

Tali quote non vengono ripartite a livello territoriale, bensì - come peraltro già avvenuto precedentemente - restano disponibili presso questa Direzione Generale dell'Immigrazione.

Si richiamano, pertanto, le disposizioni impartite con circolare n. 1/2007 del 30.11.2007 da questa Direzione Generale per l'assegnazione delle relative quote.

PROCEDURE DI CHIUSURA FLUSSI ANNO 2010

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali dell'anno 2010 (DPCM 1.04.2010) - d'intesa con il Ministero dell'Interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche: le relative quote assegnate e non impegnate entro il 30 aprile 2012 nel sistema informatizzato SILEN da codeste Direzioni territoriali saranno azzerate.

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, ecc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell'Immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.

Il Direttore Generale
Natale Forlani



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Divisione II

Via Forno, 8 - Pal. C, IV° piano - 00192 Roma
Tel. 06 4683-4780 Fax 06 4683-4769 - Mail: dqimmigrazione@lavoro.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI
NON COMUNITARI STAGIONALI E DI ALTRE CATEGORIE NEL TERRITORIO
DELLO STATO PER L'ANNO 2012**

[Handwritten signature]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unità;

RILEVATO che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

RILEVATO inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 60.000 unità autorizzata per l'anno 2011;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori extracomunitari non stagionali già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;

RAVVISATA la necessità di prevedere, come anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, può provvedersi in via di programmazione transitoria nel limite della quota complessiva autorizzata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010 e 30 novembre 2010, sopra richiamati;

Decreta:

Articolo 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Roma, 13 MAR. 2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OK



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE- Divisione II

Allegato n. 2

D.P.C.M. 13.03.2012 – Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali

TOTALE QUOTE DISTRIBUITE N. 31.000

QUOTE IN RISERVA PRESSO LA D.G. IMMIGRAZIONE E POLITICHE INTEGRAZIONE N. 4.000

Abruzzo	
Chieti	60
L'Aquila	640
Pescara	60
Teramo	40
Totale	800

Basilicata	
Matera	220
Potenza	200
Totale	420

Calabria	
Catanzaro	50
Cosenza	125
Crotone	5
Reggio Calabria	40
Vibo Valentia	30
Totale	250

Campania	
Avellino	25
Benevento	15
Caserta	940
Napoli	1.600
Salerno	2.480
Totale	5.060

Emilia Romagna	
Bologna	350
Ferrara	350
Forlì-Cesena	900
Modena	950
Parma	30
Piacenza	240
Ravenna	800
Reggio Emilia	30
Rimini	800
Totale	4.450

Friuli Venezia Giulia	
Gorizia	5
Pordenone	25
Trieste	15
Udine	55
Totale	100

Lazio	
Frosinone	20
Latina	3.430
Rieti	50
Roma	120
Viterbo	100
Totale	3.720

Liguria	
Genova	15
Imperia	80
La Spezia	5
Savona	410
Totale	510

Cey

Lombardia	
Bergamo	100
Brescia	215
Como	10
Cremona	40
Lecco	5
Lodi	10
Mantova	815
Milano	20
Pavia	20
Sondrio	70
Varese	5
Totale	1.310

Sardegna	
Cagliari	40
Nuoro	35
Oristano	10
Sassari	25
Totale	110

Umbria	
Perugia	200
Terni	40
Totale	240

Marche	
Ancona	40
Ascoli Piceno	190
Macerata	50
Pesaro-Urbino	20
Totale	300
Molise	
Campobasso	440
Isernia	60
Totale	500

Sicilia	
Agrigento	15
Caltanissetta	5
Catania	5
Enna	5
Messina	350
Palermo	25
Ragusa	20
Siracusa	10
Trapani	75
Totale	510

Veneto	
Belluno	120
Padova	420
Rovigo	600
Treviso	80
Venezia	930
Verona	2.400
Vicenza	50
Totale	4.600

Piemonte	
Alessandria	155
Asti	235
Biella	5
Cuneo	1.320
Novara	20
Torino	30
Verbania C.O.	10
Vercelli	5
Totale	1.780

Toscana	
Arezzo	350
Firenze	75
Grosseto	90
Livorno	120
Lucca	45
Massa Carrara	5
Pisa	65
Pistoia	35
Prato	5
Siena	410
Totale	1.200

Puglia	
Bari	350
Brindisi	60
Foggia	910
Lecce	665
Taranto	65
Totale	2.050

P.A. Trento	
Trento	2.200
P.A. Bolzano	
Bolzano	850
Val d'Aosta	
Aosta	40

Car